



*Stagione Sportiva*



**COMUNICATO UFFICIALE n° 15**

*Pubblicato il 22 dicembre 2022*





Direzione tecnica Regionale Piemonte  
Comunicato Ufficiale N° 8 anno sportivo 2022-2023

Commissione Regionale Giudicante

Delibera nr. 7/2022

## **RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' ZAMPINE ORNA AVVERSO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO CSI DI VERBANIA.**

La società Zampine Orna ha inoltrato ricorso di appello avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato di Verbania pubblicata sul Comunicato nr. 14 del 15/12/2022, con la quale veniva mandata a ripetere la gara Divin Porcello – Zampine Orna del campionato di calcio a cinque open disputata il 05/12/2022.

Sono state preliminarmente verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

La ricorrente presentava (nei tempi e con le modalità previsti) reclamo di primo grado al Giudice Sportivo del Csi Verbania, sostenendo irregolare la partecipazione alla gara nelle file del Divin Porcello dell'atleta Niccolò Falcioni, in quanto lo stesso risultava squalificato per un anno dalla Figc (art. 1 comma 2 D.R.D.S. di Sport in Regola).

Con il comunicato nr. 14 del 15/12/2022 il Giudice Sportivo del Comitato di Verbania, esaminando il reclamo, riscontrava che il Falcioni era effettivamente squalificato per un periodo superiore a tre mesi in Figc; riscontrava altresì che la società Divin Porcello aveva interpellato il Csi Verbania per sapere se la squalifica comminata dalla Figc per il calcio a 11 valesse anche per il calcio a cinque Csi e che la stessa aveva ottenuto risposta negativa; alla luce dell'accertata posizione irregolare dovuta ad un errore del Csi il Giudice stesso riteneva equo non penalizzare la società Divin Porcello, non omologava la gara e la mandava a ripetere.

La società Zampine Orna ricorre ora contro questa delibera, sostenendo che non vi è alcuna prova della comunicazione del Csi che autorizzava il Divin Porcello a schierare in campo il Falcioni e che comunque *"... ogni società iscritta al Csi è tenuta a conoscere il regolamento del campionato a cui partecipa ..."* e richiedendo la vittoria a tavolino.

Questa Commissione

- sentiti i responsabili del Csi Verbania, che hanno confermato l'errore commesso nel dare alla società Divin Porcello l'informazione errata che le squalifiche Figc superiori a tre mesi comminate nel calcio a 11 non fossero valide per il calcio a cinque Csi;
- concorda sul fatto che ogni società sia tenuta a conoscere il Regolamento ma evidenzia come anche gli operatori Csi parimenti debbano conoscerlo, anche più delle società stesse, pertanto è legittimo ritenere che la società Divin Porcello non si sia minimamente



posta il problema di controllare un'informazione ricevuta dal Csi Verbania, dandone per scontata la correttezza;

- rammenta come il rapporto associativo tra società e Comitato di appartenenza non possa limitarsi a rappresentare esclusivamente una fruizione di servizi, ma debba basarsi innanzi tutto sul rapporto di reciproca fiducia e collaborazione, che nel caso in esame ha determinato un esito fuorviante pur nella totale buona fede di tutti gli attori;

- ritiene pertanto supportabile la decisione del Giudice Sportivo del Csi Verbania di non penalizzare con la gara persa la società Divin Porcello che ha ricevuto una informazione fuorviante, praticamente assimilabile in ambito organizzativo all'errore tecnico arbitrale, ma nello stesso tempo salvaguardare il diritto della società Zampine Orna di giocare la gara senza la presenza in campo del giocatore in posizione irregolare, mandando a ripetere la gara.

Per questi motivi

#### DELIBERA

- di respingere il ricorso della società Zampine Orna, confermando la delibera pubblicata sul Comunicato nr. 14 del Comitato Csi di Verbania che ordina la ripetizione della gara;
- di restituire la tassa ricorso (anziché incamerarla come previsto) per motivi di equità, in quanto il presente ricorso è espressione dell'evolversi di una vicenda nata da un iniziale errore del Comitato Csi di Verbania.

data 21 dicembre 2022

la Commissione Regionale Giudicante  
Claudio Bono, Presidente  
Gabriele Balboni, componente  
Marco Bianchi, componente

